

## **Parte speciale**

# **K**

Delitti contro l'industria e il commercio

(art. 25 bis 1 del D.Lgs. 231/2001)

OTTOBRE 2022

## INDICE

<b>Descrizione</b>	<b>Pag.</b>
DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO	3
Le fattispecie di reato	3

## **DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO** **(art. 25 bis 1 del Decreto)**

### **1) Delitti contro l'industria e il commercio**

#### **1.1 Le fattispecie di reato**

L'art. 15 comma 7 lett. a) della Legge 99/2009 inserisce, poi, nel D.Lgs. 231/01 l'art. 25 bis.1 che consente la punibilità dell'ente collettivo per i delitti contro l'industria e il commercio previsti nei seguenti articoli del codice penale: 513, 513bis, 514, 515, 516, 517, 517ter e 517quater.

Di seguito vengono descritti brevemente, quelli rilevanti per la società.

#### Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)

Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa di euro 103 a euro 1.032.

La fattispecie prevede due condotte alternative: l'uso della violenza o il ricorso a mezzi fraudolenti. Parte della dottrina ha identificato questi ultimi con atti di concorrenza sleale e, dunque, nell'uso di altrui marchi registrati, nella diffusione di notizie false e tendenziose e, in generale, nella pubblicità menzognera e nella concorrenza "parassitaria". Per il perfezionamento del reato, non è necessario che l'impedimento o il turbamento si sia nei fatti realizzato, purché la condotta sia astrattamente idonea alla realizzazione del risultato.

D.Lgs. 231/2001 è prevista la sanzione pecuniaria fino a 500 quote.

#### Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.)

Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano n'attività finanziaria in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

D.Lgs. 231/2001 è prevista la sanzione pecuniaria fino a 800 quote e le sanzioni interdittive ex. Art. 9, comma 2.

#### Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)

Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516.

Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 c.p. e 474 c.p.

Il delitto in esame mira alla tutela della produzione nazionale. La condotta tipica consiste nella vendita o messa in circolazione di prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati. Il dolo dovrà compiersi nella volontà di porre in essere la condotta tipica con la consapevolezza e volontà di arrecare danno all'industria nazionale.

D.Lgs. 231/2001 è prevista la sanzione pecuniaria fino a 800 quote e le sanzioni interdittive ex. Art. 9, comma 2.

Frode nell'esercizio del commercio (art.515 c.p.)

Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2065. Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103.

La disposizione in esame rappresenta il prototipo di una serie di delitti che si sostanziano nella lesione alla fiducia dei consumatori, recando contemporaneamente un pregiudizio alla sicurezza e trasparenza del mercato.

La condotta tipica richiesta dalla norma consiste appunto nella consegna di una cosa mobile per un'altra, ovvero nella consegna di un bene che per origine, provenienza, qualità e quantità, sia diverso da quello pattuito.

D.Lgs. 231/2001 è prevista la sanzione pecuniaria fino a 500 quote.

Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.

La condotta materiale sanzionata consiste nel mettere in vendita prodotti alimentari o merci alterati nella loro essenza o composizione o prodotti alimentari o merce con sostanze diverse da quelle che la legge prescrive per la loro composizione.

D.Lgs. 231/2001 è prevista la sanzione pecuniaria fino a 300 quote.

Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro.

La norma costituisce la chiusura del sistema di tutela penale dei marchi, posto che, in questo caso, si puniscono le condotte tipiche di falso ideologico, cioè marchi che, pur senza imitare altri marchi registrati, sono comunque idonei a indurre in errore i consumatori. Per la consumazione del reato, non è necessario che il singolo consumatore sia stato realmente ingannato né che abbia ricevuto documento.

D.Lgs. 231/2001 è prevista la sanzione pecuniaria fino a 300 quote.

Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter c.p.)

Salva l'applicazione degli articoli 473 c.p. e 474 c.p. chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

Si applicano le disposizioni di cui agli art. 474 bis c.p., 47° ter c.p., secondo comma e 517bis c.p., secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

La disposizione punisce il soggetto che, potendo conoscere l'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso.

#### Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater c.p.)

Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine, di trarne profitto, introduce nello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474 bis c.p., 474 ter c.p., secondo comma e 517 bis c.p., secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

D.Lgs. 231/2001 è prevista la sanzione pecuniaria da 100 a 400 quote.

#### 1° semestre 2020

E' in Consiglio dei Ministri lo schema di Disegno di Legge "*recante nuove norme in materia di illeciti agro-alimentari*". Il provvedimento, non ancora pubblicato, si prepara a incidere non soltanto sul Codice penale e sulle fonti della legislazione speciale del settore agroalimentare, ma anche sull'assetto dei reati presupposto contemplati dal D. Lgs. 231/2001, prevedendone tre nuove distinte categorie di reati, secondo la seguente struttura:

- art. 25 bis 1 del Decreto che rimane dedicato ai "*Delitti contro l'industria e il commercio*" e comprende gli articoli: 513 c.p. turbata libertà dell'industria o del commercio – 515 c.p. frode nell'esercizio del commercio – 513 bis illecita concorrenza con minaccia o violenza – 514 c.p. frodi contro le industrie nazionali;
- art. 25 bis 2 del Decreto rubricato "*Delle frodi in commercio di prodotti alimentari*" e comprende gli articoli: 516 c.p. frode in commercio di prodotti alimentari – 517 c.p. vendita di alimenti con segni mendaci – 517 ter c.p. contraffazione di alimenti a denominazione protetta – 517 quater agro-pirateria;
- art. 25 bis 3 del Decreto rubricato "*Dei delitti contro la salute pubblica*" e comprende gli articoli: 439 c.p. avvelenamento di acque o di alimenti – 439 bis c.p. contaminazione o corruzione di acque o di alimenti – 440 c.p. produzione, importazione, esportazione, commercio, trasporto, vendita o distribuzione di alimenti pericolosi o contraffatti – 444 c.p. informazioni commerciali ingannevoli e pericolose – 452 c.p. delitti colposi contro la salute pubblica - 445 bis disastro sanitario

A seguito di quanto sopra riportiamo le fattispecie di reato che precedentemente non sono state indicate, ma che saranno introdotte entro il secondo semestre 2020.

Agro-pirateria (art. 517 quater 1 c.p.)

E' punito con la reclusione da due mesi a sei anni e con la multa da 15.000 a 75.000 euro chi, fuori dai casi di associazione per delinquere e di stampo mafioso, al fine di trarne profitto, commette in modo sistematico e attraverso l'allestimento di mezzi o attività organizzate la frode in commercio di alimenti che per origine, provenienza e qualità siano diversi da quelli dichiarati (art. 517 sexies c.p.) o il commercio di alimenti con segni distintivi o indicazioni falsi o ingannevoli (art. 517 septies c.p.). Con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da 20.000 a 100.000 euro in ipotesi di contraffazione di indicazioni geografiche o denominazione di origine dei prodotti agroalimentari di cui all'art. 517 quater c.p.; la pena è aumentata da un terzo alla metà al ricorrere delle circostanze aggravanti specifiche dell'art. 517 octies c.p. ai commi 1 e 2.

D.Lgs. 231/2001 è prevista la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote.

Avvelenamento di acque o di alimenti (art. 439 c.p.)

Chiunque avvelena acque o sostanze destinate all'alimentazione, prima che siano attinte o distribuite per il consumo, è punito con la reclusione non inferiore a quindici anni [c.p. 28,29]. Se del fatto deriva la morte di alcuno, si applica l'ergastolo e nel caso di morte di più persone si applica la stessa pena.

D.Lgs. 231/2001 è prevista la sanzione pecuniaria fino da 500 a 1000 quote e l'interdizione dall'esercizio dell'attività da uno a due anni.

Contaminazione o corruzione di acque o di alimenti (art. 439 bis c.p.)

Chiunque contamina o corrompe acque o alimenti destinati al consumo pubblico o di una collettività, rendendoli concretamente pericolosi per la salute pubblica, è punito con la reclusione da tre a dieci anni.

D.Lgs. 231/2001 è prevista la sanzione pecuniaria fino da 500 a 800 quote e l'interdizione dall'esercizio dell'attività da uno a due anni.

Produzione, importazione, esportazione, commercio, trasporto, vendita o distribuzione di alimenti pericolosi o contraffatti (art. 440 c.p.)

Chiunque produce, importa, esporta, spedisce in transito, introduce in custodia temporanea o in deposito doganale, trasporta, detiene per il commercio, commercializza, somministra, vende o distribuisce alimenti non sicuri, pregiudizievoli per la salute o inadatti al consumo umano, ovvero contraffatti o adulterati, ponendo concretamente in pericolo la salute pubblica nella consumazione del prodotto, è punito con la reclusione da due a otto anni.

D.Lgs. 231/2001 è prevista la sanzione pecuniaria fino da 300 a 600 quote e l'interdizione dall'esercizio dell'attività da sei mesi a un anno.

Informazioni commerciali ingannevoli e pericolose (art. 444 c.p.)

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui agli art. 440, 441, 442, 443 del Codice penale e dell'art. 5, comma secondo, Legge 30 aprile 1962, n. 283, mediante informazioni commerciali false o incomplete riguardanti alimenti, pregiudica la sicurezza della loro consumazione con pericolo concreto per la salute pubblica, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

D.Lgs. 231/2001 è prevista la sanzione pecuniaria fino a 300 quote e l'interdizione dall'esercizio dell'attività fino a sei mesi.

Delitti colposi contro la salute pubblica (art. 452 c.p.)

Chiunque commette, per colpa, alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 438c.p. e 439c.p. è punito:

1. con la reclusione da tre a otto anni nei casi di cui all'art. 438 e al secondo comma dell'art. 439;
2. con la reclusione da due a sei anni nel caso di cui al primo comma dell'art. 439;

Quando alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 439 bis, 440, 441, 442, 443 e 445 del Codice penale, è commesso per colpa, si applicano le pene ivi rispettivamente stabilite, ridotte di un terzo a due terzi.

D.Lgs. 231/2001 è prevista la sanzione pecuniaria fino a 300 quote e l'interdizione dall'esercizio dell'attività fino a sei mesi.

Disastro sanitario (art. 445 bis c.p.)

Quando dai fatti di cui agli articoli 439 bis, 440, 441, 442, 443, 444 e 445 del Codice penale, derivano per colpa la lesione grave o la morte di tre o più persone si applica la pena della reclusione da sei a diciotto anni.

D.Lgs. 231/2001 è prevista la sanzione pecuniaria da 400 a 800 quote e l'interdizione dall'esercizio.

**Precisazione**

Evidenziamo che tutte le suddette fattispecie di reato non possono trovare attualmente realizzazione nel contesto operativo e per la particolarità del business del FPC. Di conseguenza non indichiamo possibili protocolli di prevenzione.